# CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO REGIONALE "SPERIMENTAZIONE, VALUTAZIONE E DIFFUSIONE DEI TRATTAMENTI PSICOEDUCAZIONALI, COGNITIVI E PSICOSOCIALI NELLA DEMENZA"

(D.G.R. 22/07/2022, N. 19-5417)

#### **TRA**

L'Azienda Sanitaria Locale BI di Biella (di seguito ASL BI o Azienda), con sede legale in Ponderano, via dei Ponderanesi n. 2, C.F. e P.ta IVA 018102600024, rappresentata dal Direttore della S.C. Direzione Sanitaria di Presidio, dott. Francesco D'ALOIA, delegato all'uopo con deliberazione del Direttore generale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_;

Ε

L'Associazione AIMA - TERRITORIALE PROVINCIA DI BIELLA (di seguito AIMA o Associazione), con sede legale in Biella, via Orfanotrofio n. 16, C.F. 90020360021, rappresentata dal Presidente, Sig. Franco FERLISI;

#### PREMESSO CHE:

- con DGR n. 19-5417 del 22/07/2022 la Regione Piemonte ha approvato il "Piano triennale per l'utilizzo del Fondo per l'Alzheimer e le demenze anni 2021-2023", che prevede il finanziamento di progetti di sperimentazione, valutazione e diffusione dei trattamenti psico-educazionali, cognitivi e psicosociali nella demenza, da attuarsi attraverso i Centri per i Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) aziendali, istituiti ai sensi della DGR 28-6423 del 26/01/2018;
- con determinazione dirigenziale del Direttore della S.C. Direzione Sanitaria di Presidio dell'ASL BI n. 1123 del 30/09/2022 è stato approvato il progetto attuativo del progetto regionale di cui al punto precedente, dando atto che il medesimo sarà realizzato in collaborazione con l'Associazione AIMA – TERRITORIALE PROVINCIA DI BIELLA;
- con deliberazione del Direttore generale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ è stato approvato il presente testo convenzionale ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore);

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

## Art. 1 Oggetto

L'ASL BI e AIMA collaborano alla realizzazione del progetto regionale "Sperimentazione, valutazione e diffusione dei trattamenti psico-educazionali, cognitivi e psicosociali nella demenza" nell'ambito del piano triennale per l'utilizzo del fondo per l'Alzheimer e le demenze anni 2021-2023 (D.G.R. 22/07/2022, n. 19-5417).

## Art. 2 Attività

Le attività oggetto di collaborazione sono dettagliatamente descritte nel progetto attuativo approvato con determinazione dirigenziale del Direttore della S.C. Direzione Sanitaria di Presidio dell'ASL BI n. 1123 del 30/09/2022, che costituisce parte integrante della presente convenzione pur senza essere materialmente allegato.

Le prestazioni saranno erogate in nome e per conto dell'ASL BI.

#### Art. 3 Risorse umane

Ai fini della realizzazione del progetto AIMA fornisce le seguenti figure professionali per i relativi monti ore stimati:

- psicologo: 546 ore,
- fisioterapista o dottore in Scienze motorie con specializzazione in attività fisica adattata: 288 ore,
- terapista occupazionale: 146 ore,
- impiegato di segreteria: 272 ore.

Si considerano incluse nei suddetti monti ore:

- le prestazioni specialistiche previste nel progetto;
- gli incontri periodici di coordinamento interno (circa 4 ore mensili);
- la redazione di tutta la documentazione necessaria (ad es. report periodici) e
   l'elaborazione di dati statistici;
- la segreteria organizzativa.

A seconda dell'andamento del progetto le ore stimate potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione, fermo restando il limite massimo di rimborso indicato all'Art. 5.

AIMA si impegna a mettere a disposizione un numero di risorse umane adeguato a garantire con continuità le attività previste dalla presente convenzione e garantisce,

altresì, che le stesse siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e delle abilitazioni professionali richieste per lo svolgimento delle attività indicate nel progetto. L'Associazione provvede in modo autonomo alla formazione dei propri operatori.

Nei limiti previsti dalla legge l'Associazione potrà avvalersi di propri lavoratori dipendenti/autonomi.

In nessun caso le suddette prestazioni possono configurare rapporti di dipendenza o di subordinazione contrattuale o di lavoro autonomo con l'Azienda.

## Art. 4 Norme di comportamento

Le risorse umane messe a disposizione da AIMA dovranno mantenere un comportamento corretto nei confronti del personale dell'ASL e dei pazienti, nel rispetto dei doveri di natura deontologica, dell'obbligo del segreto professionale e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (v. Art. 8).

Dovranno essere rispettati, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dell'ASL BI, reperibile sul sito aziendale <a href="https://www.aslbi.piemonte.it">www.aslbi.piemonte.it</a> nella sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Codice comportamento", che l'Associazione dichiara di conoscere ed accettare con la sottoscrizione della presente convenzione.

## Art. 5 Risorse strumentali e spazi per lo svolgimento delle attività

AIMA fornisce tutte le risorse strumentali necessarie alla buona riuscita del progetto (ad es. telefono, personal computer, stampante, fotocopiatrice, ecc.), curandosi della relativa manutenzione.

La copertura assicurativa dei rischi degli eventi legati alla Responsabilità Civile sugli automezzi sarà garantita dall'Associazione.

L'Associazione si impegna inoltre a fornire spazi idonei allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, preferibilmente stringendo accordi non onerosi con Enti pubblici o privati *no profit* del territorio.

## Art. 6 Rimborso spese

L'ASL BI si impegna a riconoscere a favore di AIMA, con cadenza bimestrale, un

rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione della presente convenzione e dettagliatamente documentate, fino ad un massimo complessivo di € 49.000,00.

#### Risorse umane

Il rimborso per le risorse umane non potrà superare i seguenti importi orari massimi, comprensivi di tutti gli oneri:

psicologo: € 34,83,

- fisioterapista o dottore in Scienze motorie con specializzazione in attività fisica adattata: € 19,82,

terapista occupazionale: € 19,82,

impiegato di segreteria: € 18,36.

#### Missioni

Le spese di trasporto affrontate per lo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione saranno riconosciute qualora il trasferimento avvenga al di fuori del territorio comunale di Biella. Qualora sia utilizzato un veicolo privato, sarà riconosciuto un rimborso chilometrico pari ad un quinto (1/5) del prezzo benzina del mese di riferimento, rilevato dalle statistiche ufficiali (<a href="www.dgsaie.mise.gov.it">www.dgsaie.mise.gov.it</a>). La distanza sarà calcolata mediante il portale Google Maps quale percorso più breve tra il centro del comune di Biella e la località di destinazione.

#### Locali

Per l'uso degli spazi non concessi a titolo gratuito sarà riconosciuto un contributo forfettario giornaliero massimo di € 20 per ciascun locale utilizzato a titolo di rimborso parziale delle spese di riscaldamento, energia elettrica e pulizia.

### Risorse strumentali e altre spese

Oltre alle spese sopra elencate, ammesse al rimborso solo se documentate, l'ASL BI riconoscerà un massimo di € 1.000,00 per il rimborso delle risorse strumentali impiegate nel progetto, anche se non oggettivamente documentabili, su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal Presidente, che se ne assume la piena responsabilità.

Ulteriori spese non previste nella presente convenzione saranno rimborsate solo se preventivamente concordate con l'ASL BI e dettagliatamente documentate.

# Art. 7 Coordinamento

Il coordinamento tecnico delle attività derivanti dal progetto è posto in capo al Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) dell'ASL BI.

Saranno a tal fine organizzati incontri operativi periodici fra i referenti dell'ASL BI e quelli di AIMA per programmare le attività, monitorarne lo svolgimento e verificare i risultati raggiunti.

I referenti dell'Associazione si impegnano a dare immediata comunicazione ai referenti dell'Azienda riguardo a qualsiasi criticità incontrata che possa in qualche modo influire sull'esito positivo del progetto, nonché ad ogni eventuale modifica dell'organizzazione.

Analogamente, i referenti dell'Azienda sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulle attività, sui contenuti nonché sulla validità della presente convenzione.

## Art. 8 Trattamento dati personali

In riferimento al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., l'ASL BI e AIMA si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare attenzione all'adozione di misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di scurezza adeguato al rischio insito nel trattamento dei dati personali svolto.

L'ASL BI, in qualità di Titolare del trattamento, in relazione al trattamento dei dati di cui alla presente convenzione, incaricherà AIMA quale Responsabile del Trattamento con atto di designazione. Lo scopo di tale atto è quello di vincolare il responsabile del trattamento al Titolare e di disciplinare le condizioni del trattamento dei dati personali, eseguito per conto del Titolare, nel rispetto dei relativi obblighi di legge. In particolare, gli aspetti connessi alla protezione dei dati personali, derivanti dal rapporto convenzionale, saranno indicati nell' "Atto di Designazione Responsabili Esterni del Trattamento".

## Art. 9 Durata, rinnovo e proroga

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima fino al 30/09/2023 e, comunque, fino alla completa conclusione del progetto.

Le parti hanno facoltà di recedere dalla Convenzione con preavviso di almeno 30

giorni, da comunicare tramite PEC.

Il rapporto convenzionale si risolverà in caso di gravi inadempienze ad obblighi

nascenti dalla Convenzione e in essa specificamente individuati.

La Convenzione viene risolta di diritto se, nel corso della sua durata, l'Associazione,

per qualsivoglia motivo, venga cancellata dai registri Regionali.

Art. 10 Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'applicazione della

presente Convenzione, non risolvibili in via bonaria, è competente il Foro esclusivo di

Biella.

Art. 11 Norma finale

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si osservano le norme, statali e

regionali, vigenti in materia.

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.

82, comma 5, D.Lgs. 117/2017.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per l'ASL BI

Il Direttore della S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Dott. Francesco D'Aloia

Per l'Associazione AIMA - TERRITORIALE PROVINCIA DI BIELLA

IL PRESIDENTE Sig. Franco FERLISI